Legge del 28 maggio 2002 relativa all'eutanasia, entrata in vigore il 20 settembre 2002 e modificata nel corso degli anni *

Art. 1. La presente legge regola una materia prevista dall'art. 78 della Costituzione.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2. Ai fini della presente legge, si intende con eutanasia l'atto, praticato da un terzo, che mette intenzionalmente fine alla vita di una persona, a richiesta di quest'ultima.

Capo II - Delle condizioni e della procedura

Art. 3 § 1. Il medico che pratica una eutanasia non commette reato se si è assicurato che:

- il paziente è maggiorenne o minore emancipato, capace, oppure ancora minore dotato di capacità di discernimento ed è cosciente al momento della sua richiesta;
- la richiesta è formulata in maniera volontaria, ponderata e ripetuta, e non è conseguenza di una pressione esterna;
- il paziente maggiorenne o minore emancipato si trova in una situazione medica senza speranza di miglioramento e dichiara una sofferenza fisica o psichica costante e insopportabile che non può essere alleviata e che è conseguenza di una malattia incidentale o patologica grave e incurabile;
- il paziente minorenne dotato della capacità di discernimento si trova in una situazione medica senza uscita dalla sofferenza fisica costante ed insopportabile che non può essere alleviata, che comporta il decesso a breve termine e che è conseguenza di una condizione grave e incurabile causata da un incidente o da una patologia;

e se rispetta le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.

§ 2. Senza pregiudizio per le condizioni aggiuntive che il medico vorrebbe porre al proprio intervento, egli deve, preliminarmente e in ogni caso:

1° informare il paziente del suo stato di salute e della sua speranza di vita, confrontarsi col paziente sulla sua richiesta di eutanasia ed esaminare con lui le possibilità terapeutiche a cui è ancora possibile fare ricorso così come le possibilità offerte dalle cure palliative e le loro conseguenze. Il medico deve giungere assieme al paziente alla

convinzione che non c'è alcuna altra ragionevole soluzione in tale situazione e che la richiesta del paziente è totalmente volontaria;

2° assicurarsi della persistenza della sofferenza fisica o psichica del paziente e della della sua ripetuta volontà. A questo fine, egli deve intrattenere molteplici colloqui con il paziente, distanziati da un termine ragionevole, sull'evoluzione delle condizioni del paziente;

3° consultare un altro medico quanto al carattere grave e incurabile della malattia, precisando le ragioni della consultazione. Il medico consultato prende conoscenza della cartella clinica, esamina il paziente e verifica il carattere costante, insopportabile e non alleviabile della sofferenza fisica o psichica. Egli redige un rapporto contenente le sue valutazioni.

Il medico consultato deve essere indipendente, rispetto al paziente ed al medico curante e deve essere competente riguardo alla patologia in questione. Il medico curante deve informare il paziente circa i risultati di questa consultazione;

4° se esiste una *équipe* curante in contatto regolare con il paziente, confrontarsi circa la richiesta del paziente con l'*équipe* o con alcuni dei suoi membri;

5° se tale è la volontà del paziente, confrontarsi sulla sua richiesta con le persone a lui vicine che egli indica;

6° assicurarsi che il paziente ha avuto l'occasione di confrontarsi circa la sua richiesta con le persone che desiderava incontrare;

7° inoltre, quando il paziente è un minore non emancipato, consultare uno psichiatra infantile o uno psicologo, precisando le ragioni di questa consultazione. Lo specialista consultato deve prendere conoscenza della cartella clinica, esaminare il paziente, verificare la capacità di discernimento del minore e attestarla per iscritto. Il medico curante informa il paziente e i suoi rappresentati legali del risultato di questa consultazione.

Il medico curante si confronta con i rappresentanti legali del minore dando loro tutte le informazioni previste al § 2, 1°, e si assicura che questi esprimano il loro consenso alla richiesta del minore

§ 3. Se il medico ritiene che il decesso del paziente maggiorenne o minorenne emancipato non avverrebbe inequivocabilmente a breve termine, egli deve inoltre:

1° consultare un secondo medico, psichiatra o specialista della patologia in questione, precisando le ragioni della consultazione. Il medico consultato deve prendere conoscenza della cartella clinica, esaminare il paziente, verificare il carattere costante, insopportabile e non alleviabile della sofferenza fisica o psichica e del carattere volontario, ponderato e reiterato della richiesta. Egli deve redigere un rapporto contenente le sue valutazioni. Il medico consultato deve essere indipendente, rispetto sia al paziente sia al medico curante e al primo medico consultato. Il medico curante informa il paziente dei risultati della consultazione;

2° lasciare trascorrere almeno un mese tra la richiesta scritta del paziente e l'eutanasia.

§ 4. La richiesta del paziente, come il consenso dei rappresentanti legali se il paziente è minore, sono documentati per iscritto. Il documento è redatto, datato e firmato dal paziente. Se non è in grado di farlo, la sua richiesta è documentata per iscritto da un persona maggiorenne da lui scelta e che non può avere alcun interesse materiale al decesso del paziente.

Questa persona deve riportare il fatto che il paziente non è in grado di redigere la richiesta per iscritto e ne indica le ragioni. In questo caso, la domanda è documentata per iscritto in presenza del medico, e la persona scelta indica nel documento il nome di questo medico. Questo documento deve essere inserito nella cartella clinica.

Il paziente può revocare la sua richiesta in ogni momento e in tal caso il documento è estratto dalla cartella medica e restituito al paziente.

- § 4.1. Dopo che la richiesta del paziente è stata esaminata dal medico, è offerta alle persone interessate la possibilità di un'assistenza psicologica.
- § 5. L'insieme delle richieste formulate dal paziente, come le iniziative intraprese dal medico curante e i loro risultati, ivi compresi i rapporti dei medici consultati, sono inseriti regolarmente nella cartella clinica del paziente.

Art. 3 bis. Il farmacista che consegna una sostanza da impiegare per l'eutanasia non commette alcun reato se lo fa sulla base di una prescrizione in cui il medico indica esplicitamente che si procede in conformità alla presente legge.

Il farmacista fornisce personalmente al medico la sostanza eutanasica prescritta. Il Re fissa i criteri di cautela e le condizioni che devono rispettare la prescrizione e la consegna di medicinali che saranno utilizzati come sostanze da impiegare per le eutanasie.

Il Re prende le misure necessarie per garantire la disponibilità di tali sostanze, anche nelle farmacie che sono accessibili al pubblico.

Art. 3 ter. Il medico o lo psicologo che dà il proprio parere secondo quanto previsto dall'articolo 3, § 2, 3° e 7°, dall'articolo 3, § 3, 1° o dall'articolo 4, § 2, comma 2, 1°, non può essere punito per questo solo fatto come autore o partecipe dei reati previsti dall'art. 13/3.

Capo III - Della dichiarazione anticipata

Art. 4 § 1. Ogni persona maggiorenne o minore emancipata può, nel caso in cui non possa più manifestare la propria volontà, registrare per iscritto, in una dichiarazione, la sua volontà che un medico pratichi l'eutanasia se questo medico constata che:

- egli è affetto da una condizione grave e incurabile causata da un incidente o da una patologia;
- egli è incosciente;
- tale situazione è irreversibile secondo lo stato attuale della scienza.

La dichiarazione può indicare, in ordine di preferenza, una o più persone maggiorenni di fiducia che informino il medico curante circa la volontà del paziente. Ogni persona di fiducia prende il posto di quella che la precede nella dichiarazione in caso di rifiuto, impedimento, incapacità o decesso. Il medico curante del paziente, il medico consultato e i membri dell'*équipe* curante non possono essere indicati come persone di fiducia.

La dichiarazione può essere formulata in ogni momento. Deve essere documentata per iscritto, redatta in presenza di due testimoni maggiorenni, di cui uno almeno non abbia interesse materiale al decesso del dichiarante, datata e firmata dal dichiarante, dai testimoni e, in caso, dalla persona o dalle persone di fiducia.

Se la persona che desidera formulare una dichiarazione anticipata è nell'impossibilità fisica permanente di redigerla e firmarla, la sua dichiarazione può essere documentata per iscritto da una persona maggiorenne di sua scelta che non può avere alcun interesse materiale al decesso del dichiarante, in presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno non abbia alcun interesse materiale al decesso del dichiarante. La dichiarazione deve allora precisare che il dichiarante non può redigere e firmare, ed enunciarne le ragioni. La dichiarazione deve essere

datata e firmata dalla persona che ha documentato per iscritto la dichiarazione, dai testimoni e, in caso, dalla persona o dalle persone di fiducia.

Se la persona che desidera fare una dichiarazione anticipata è nell'impossibilità fisica permanente di redigerla e di firmarla, la sua dichiarazione può essere redatta per iscritto da una persona maggiorenne di sua scelta che non può avere alcun interesse materiale al decesso del dichiarante, in presenza di due testimoni maggiorenni di cui almeno uno non abbia alcun interesse materiale al decesso del dichiarante. La dichiarazione deve allora precisare che il dichiarante non può redigere e firmare e indicarne le ragioni. La dichiarazione deve essere data ta e firmata dalla persona che l'ha redatto per iscritto, dai testimoni e, nel caso, dalla persona o dalle persone di fiducia

Un'attestazione medica che certifichi questa impossibilità fisica permanente è unita alla dichiarazione.

La dichiarazione è valida a tempo indeterminato.

La dichiarazione può essere ritirata o modificata in ogni momento.

Il Re determina le modalità relative alla presentazione, alla conservazione, alla conferma, al ritiro e alla comunicazione della dichiarazione ai medici interessati, tramite i servizi dell'Anagrafe nazionale.

- § 2. Il medico che pratica l'eutanasia sulla base di una dichiarazione anticipata, come prevista al § 1, non commette reato se accerta che il paziente:
- è affetto da una malattia grave e incurabile causata da un incidente o da una patologia;
- è incosciente;
- che tale situazione è irreversibile secondo lo stato attuale della scienza;

e se rispetta le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.

Senza pregiudizio per le condizioni aggiuntive che il medico voglia porre al proprio intervento, e purché la sola o ultima persona di fiducia non si trovi in uno dei quattro casi previsti al §1, comma 2, secondo periodo, egli deve preliminarmente:

1° consultare un altro medico circa l'irreversibilità della condizione medica del paziente, precisando le ragioni di questa consultazione. Il medico consultato prende conoscenza della cartella clinica ed esamina il paziente. Egli redige un rapporto contenente le sue valutazioni. Se nella dichiarazione di volontà è designata una persona di fiducia, il medico curante la informa dei risultati di questa consultazione.

Il medico consultato deve essere indipendente, rispetto sia al paziente sia al medico curante e deve essere competente nella patologia in questione.

2° se esiste una *équipe* curante in contatto regolare con il paziente, confrontarsi circa il contenuto della dichiarazione anticipata del paziente con l'*équipe* curante o alcuni dei suoi membri;

3° se la dichiarazione designa una persona di fiducia, confrontarsi con essa circa la volontà del paziente;

4° se la dichiarazione designa una persona di fiducia, confrontarsi circa il contenuto della dichiarazione anticipata del paziente con le persone a lui vicine indicate dalla persona di fiducia.

La dichiarazione anticipata, come l'insieme delle iniziative intraprese dal medico curante e i loro risultati, ivi compreso il rapporto del medico consultato, sono regolarmente inseriti nella cartella clinica del paziente.

Capo IV - Della dichiarazione

Art. 5. Il medico che ha praticato una eutanasia trasmette entro quattro giorni lavorativi il documento di registrazione previsto dall'art. 7, debitamente compilato, alla Commissione federale di controllo e di valutazione prevista dall'art. 6 della presente legge.

Capo V - La Commissione federale di controllo e di valutazione

Art. 6 §1. È istituita una Commissione federale di controllo e di valutazione dell'applicazione della presente legge, qui di seguito denominata 'la Commissione'.

§ 2. La Commissione si compone di sedici membri, designati sulla base delle loro conoscenze e della loro esperienza nelle materie che rientrano nella competenza della Commissione. Otto membri sono dottori in medicina, di cui almeno due sono incaricati di corsi, professori o professori emeriti in una università belga. Quattro membri sono incaricati di corsi, professori o professori emeriti di diritto presso una università belga, oppure avvocati. Quattro membri provengono dagli ambienti che si occupano delle problematiche dei pazienti affetti da una malattia incurabile.

La qualità di membro della Commissione è incompatibile con la carica di membro di una delle assemblee legislative e con quella di membro del governo federale o di un governo di comunità o di regione.

I membri della Commissione sono nominati, nel rispetto della parità linguistica – ogni gruppo linguistico deve contare almeno tre candidati per ciascun sesso – e avendo cura di garantire una rappresentazione pluralista, con regio decreto deliberato nel Consiglio dei Ministri, sulla base di una doppia lista presentata dalla Camera dei rappresentati, per una scadenza rinnovabile di quattro anni. Il mandato termina di diritto quando il membro perde la qualifica in forza della quale siede nella Commissione. I candidati che non sono stati designati come membri effettivi sono nominati come membri supplenti, secondo una lista che determina l'ordine in base al quale saranno chiamati a essere supplenti. La Commissione è presieduta da un presidente di lingua francese e da un presidente di lingua neerlandese. I presidenti sono eletti dai membri della Commissione appartenenti ai loro rispettivi gruppi linguistici.

La Commissione non può deliberare validamente se non sono presenti due terzi dei suoi membri.

§ 3. La Commissione stabilisce il suo regolamento interno.

Art. 7. La Commissione definisce un documento di registrazione che deve essere compilato dal medico ogni volta che pratica una eutanasia.

Questo documento contiene i seguenti dati:

- 1° cognome, nome, numero di registrazione all'INAMI (*Istituto Nazionale per l'assicurazione malattia e invalidità n.d.r.*), domicilio e dati di corrispondenza del medico che ha praticato e che dichiara l'eutanasia
- 2° cognome, nome e domicilio del paziente, il suo sesso, lingua, data e luogo di nascita e, per quanto riguarda il paziente minore, se era dotato della capacità di discernimento; 3° data, ora e luogo del decesso del paziente;
- 4° cognome, nome, domicilio e qualifica dei rappresentanti legali del minore che hanno dato il loro consenso per la sua eutanasia;
- 5° cognome, nome, qualifica, numero di registrazione all'INAMI e domicilio del medico o dei medici ed eventualmente dello psicologo che sono stati obbligatoriamente consultati, il parere reso da questi medici ed eventualmente dallo psicologo e le date di queste consultazioni;
- 6° cognome, nome, qualifica e domicilio di tutte le persone e gli organismi che sono stati consultati dal medico che ha praticato l'eutanasia e lo dichiara, come pure le date di tali consultazioni;

- 7° se esisteva una dichiarazione anticipata che designava una o più persone di fiducia, i cognomi e nomi della (o delle) persona (o persone) di fiducia che è (o sono) intervenuta (o intervenute);
- 8° se l'eutanasia è stata praticata sulla base di una dichiarazione anticipata, menzione dello stato di coscienza o incoscienza del paziente al momento dell'eutanasia;
- 9° cognome, nome, numero di registrazione all'INAMI e indirizzo del farmacista che ha fornito i prodotti, il nome dei prodotti forniti e la loro quantità, nonché, eventualmente, l'eccedenza che è stata restituita al farmacista;
- 10° il modo in cui l'eutanasia è stata effettuata e i mezzi utilizzati;
- 11° l'indicazione della condizione grave e incurabile causata da un incidente o da una patologia da cui era affetto il paziente;
- 12° la natura della sofferenza fisica e/o psichica costante e insopportabile;
- 13° le ragioni per cui questa sofferenza è stata ritenuta non alleviabile;
- 14° se la data del decesso fu ritenuta o meno a breve termine;
- 15° gli elementi che hanno consentito di assicurarsi che la domanda fosse stata formulata in modo volontario, ponderato, reiterato e senza pressioni esterne;
- 16° l'esistenza di una dichiarazione anticipata ai sensi dell'art. 4, la data in cui è stata redatta e la menzione del fatto che sia stata redatta dal paziente o da un terzo; oppure l'esistenza di una richiesta scritta ai sensi dell'art. 3 § 4, la data in cui è stata redatta e la menzione del fatto che sia stata redatta dal paziente o da un terzo;
- 17° la procedura seguita dal medico.
- § 2. Fermo quanto previsto dall'art. 8 comma 3, il documento di registrazione previsto dal §1 può essere comunicato solo ai membri della Commissione e al personale amministrativo messo a disposizione della Commissione e non può essere comunicato a nessuna altra persona o organismo.
- § 3. I dati contenuti nel documento di registrazione previsto nel §1 sono eliminati allo scadere del termine di venti anni da decesso della persona a cui il documento si riferisce. Se è promossa una azione in giudizio, il termine è prolungato sino a che su questa azione non sia stata adottata una decisione avente forza di giudicato.
- Art. 8. La Commissione esamina il documento di registrazione debitamente compilato che le trasmette il medico il quale ha praticato l'eutanasia. Verifica, sulla base del documento di

registrazione, se l'eutanasia è stata effettuata secondo le condizioni e la procedura previste dalla presente legge. Può domandare al medico che ha praticato l'eutanasia di comunicare tutti gli elementi della cartella clinica relativi all'eutanasia.

La Commissione si pronuncia entro due mesi.

Qualora, in base a una decisione presa a maggioranza di due terzi, la Commissione ritenga che le condizioni previste dalla legge non siano state rispettate, trasmette il fascicolo al Procuratore del Re del luogo dove il paziente è deceduto.

Se l'esame del documento di registrazione fa emergere fatti o circostanze suscettibili di condizionare l'indipendenza o l'imparzialità di giudizio di un membro della Commissione, questo membro non può partecipare alle deliberazioni della Commissione sul caso in questione.

Art. 9. La Commissione redige a favore delle Camere legislative, la prima volta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni due anni:

- a) un rapporto statistico basato sui dati contenuti nei documenti di registrazione ricevuti ai sensi dell'art. 7, una volta anonimizzati;
- b) un rapporto contenente una descrizione ed una valutazione circa l'applicazione della presente legge;
- c) se del caso, raccomandazioni suscettibili di condurre ad una iniziativa legislativa e/o altre misure concernenti l'esecuzione della presente legge.

Per lo svolgimento di questi compiti, la Commissione può acquisire tutte le informazioni utili presso le varie autorità ed istituzioni. Le informazioni ottenute dalla Commissione non possono essere da essa comunicate a nessuna altra persona o richiesta.

Nessuno di questi atti può riportare l'identità delle persone citate nei documenti trasmessi alla Commissione nell'ambito del controllo previsto dall'art. 8.

La Commissione può decidere di comunicare informazioni statistiche e puramente tecniche, con l'esclusione di ogni dato a carattere personale, alle *équipes* universitarie di ricerca che ne facciano richiesta motivata. Può ascoltare il parere di esperti.

Art. 10. Il Re mette a disposizione della Commissione un apparato amministrativo al fine dello svolgimento dei suoi compiti previsti dalla legge. L'organico e l'apparto linguistico del personale amministrativo sono fissati con decreto regio deliberato in Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri che hanno nelle loro attribuzioni la Sanità pubblica e la Giustizia.

Art. 11. I costi di funzionamento e del personale della Commissione, come la retribuzione dei suoi membri sono imputati per metà ai *budget* dei ministri che hanno nelle loro attribuzioni la Sanità pubblica e la Giustizia.

Il Servizio pubblico federale Sanità pubblica, Sicurezza della catena alimentare e Ambiente è designato come responsabile, ai sensi dell'art. 4, 7) del Regolamento generale n. 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), del trattamento dei dati presenti nei documenti di registrazione ricevuti ai sensi dell'art. 7. Questo trattamento dei dati ha come finalità da un lato il controllo della conformità alla legge delle eutanasie, come previsto dall'art. 8, e dall'altro la redazione dei rapporti e delle raccomandazioni previste dall'art. 9.

Art. 12. Chiunque presti il proprio contributo, a qualsiasi titolo, all'applicazione della presente legge, è tenuto a rispettare la segretezza dei dati che gli sono stati confidati nell'esercizio del suo incarico e che si riferiscono a quest'ultimo. Si applica l'art. 458 del Codice penale (violazione del segreto professionale nell'ambito sanitario, n.d.r.).

Art. 13. Entro sei mesi dal deposito del primo rapporto e, nel caso, delle raccomandazioni della Commissione previste dall'art. 9, la Camera dei rappresentanti organizza un dibattito sul tema. Questo termine di sei mesi è sospeso durante il periodo in cui la Camera dei rappresentanti è sciolta e/o durante il periodo in cui non ci sia un governo che abbia la fiducia della Camera dei rappresentanti.

Capo V/1 - Disposizioni finanziarie

Art. 13/1. Il Re, con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, può prevedere un'indennità per il medico che realizza l'eutanasia.

Il Re può, con decreto deliberato in Consiglio dei ministri, fissare l'importo, le condizioni e le modalità di questa indennità, come le regole per la sua erogazione.

Art. 13/2. I costi per le indennità rientrano nell'obiettivo del bilancio annuale globale della assicurazione cure per la sanità dell'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie e invalidità.

Capo V/2 - Disposizioni penali

Art. 13/3 § 1. Il medico che pratica una eutanasia, se non è rispettata una delle condizioni fondamentali previste dall'articolo 3 § 1, - 3 o - 4, o dall'articolo 4 § 2, comma 1, - 1, - 2, - 3 è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

§ 2. Il medico che pratica una eutanasia, se non sono rispettate una o più delle condizioni procedurali previste dall'articolo 3 § 2, 3° e 7°, dall'articolo 3 § 3, 1° o dall'articolo 4, § 2 comma 2, 1°, è punito con l'arresto da otto giorni a tre anni e con l'ammenda da 26 a 1.000 euro, o con una soltanto di queste pene.

Se esistono circostanze attenuanti, la pena dell'arresto, del lavoro di pubblica utilità, dell'affidamento in prova e dell'ammenda potranno essere rispettivamente ridotte a meno di otto giorni, di quarantacinque ore, di dodici mesi e di ventisei euro, non potendo però essere inferiori alle pene di polizia. Il giudice può anche applicare separatamente una di queste pene.

§ 3. Le disposizioni del primo libro del codice penale, e in particolare il capo VII e l'articolo 85 si applicano alle sanzioni penali introdotte dal presente articolo.

Capo VI - Disposizioni particolari

Art. 14. La richiesta e la dichiarazione anticipata di volontà previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge non hanno valore vincolante.

Nessun medico è obbligato a praticare una eutanasia.

Nessuna altra persona è obbligata a partecipare ad una eutanasia.

Nessuna clausola scritta o non scritta può impedire a un medico di praticare una eutanasia alle condizioni previste dalla legge.

Se il medico consultato rifiuta, in base alla propria libertà di coscienza, di praticare una eutanasia, è tenuto in tempo utile e al più tardi entro sette giorni dalla prima formulazione della richiesta ad informare il paziente o la eventuale persona di fiducia precisandone le ragioni e indirizzando il paziente o la persona di fiducia verso un altro medico designato dal paziente o dalla persona di fiducia.

Se il medico consultato rifiuta di eseguire una eutanasia per ragioni mediche, è tenuto a informare in tempo utile il paziente o la eventuale persona di fiducia, precisandone le ragioni. In questo caso, la ragione medica in questione è registrata nella cartella clinica del paziente.

Il medico che rifiuta di dare seguito a una richiesta di eutanasia è tenuto, in ogni caso, a comunicare al paziente o alla persona di fiducia le informazioni di contatto con un centro o di una associazione specializzata in materia di diritto all'eutanasia e, a domanda del paziente o della persona di fiducia, a trasmettere entro quattro giorni da tale domanda la cartella clinica del paziente al medico designato dal paziente o dalla persona di fiducia.

Art. 15. La persona deceduta a seguito di una eutanasia praticata nel rispetto delle condizioni previste dalla presente legge è considerata deceduta per cause naturali per quello che riguarda l'esecuzione dei contratti di cui era parte, e in particolare dei contratti di assicurazione. Le disposizioni dell'articolo 909 del Codice civile sono applicabili ai membri dell'équipe curante previsti all'articolo 3 (*impossibilità di essere beneficiari di disposizioni* inter vivos o mortis causa *n.d.r.*).

Art. 16. La presente legge entra in vigore al più tardi entro tre mesi dalla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

* Le modifiche sono state effettuate dalle leggi qui indicate secondo la grafica belga: L. <u>2014-02-28/03</u>, L. <u>2014-01-06/63</u>, L. <u>2016-06-16/09</u>, L. <u>2020-03-15/02</u>, L. <u>2022-05-18/08</u>, L. <u>2023-06-19/05</u>, L. <u>2024-03-27/02</u>.

La traduzione è stata eseguita dalla dott.ssa Magadalena Cogo, dottoranda di ricerca in diritto penale nell'Università di Trento.

La conoscenza di questa legge può essere utile negli anni correnti in cui dovrà essere emanata in Italia una legge sull'argomento del quale si occupa la legge belga.